

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro delle Finanze**

(BOSCO)

di concerto col **Ministro del Tesoro**

(COLOMBO EMILIO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 29 DICEMBRE 1969

Disposizioni concernenti il personale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato

ONOREVOLI SENATORI. — L'orario normale di lavoro del personale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato è attualmente stabilito, ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 18 febbraio 1946, n. 113, in sette ore giornaliere effettive sul posto di lavoro.

La lieve differenza di orario esistente, per quanto riguarda gli operai, rispetto alle maestranze delle altre Amministrazioni dello Stato trova la sua giustificazione nel fatto che il lavoro dei salariati del Monopolio assume una natura del tutto particolare svolgendosi in peculiari condizioni di ambiente quali sono quelle degli opifici e stabilimenti in cui ha luogo la lavorazione del tabacco, delle saline marittime e minerarie eccetera.

Ora, i notevoli progressi realizzati in seno alle aziende del Monopolio, sia attraverso l'ammodernamento degli impianti e l'ampliamento di molti di essi, sia mediante l'adozione di più moderni sistemi di lavorazione industriale del tabacco e del sale, hanno

messo in grado l'Amministrazione di far fronte, in linea generale e per lungo periodo, alla crescente domanda di prodotti da parte dei consumatori.

Al tempo stesso, tale trasformazione del ciclo produttivo, ottenuta con l'introduzione di impianti e macchinari sempre più complessi, esige dal personale un impegno psico-fisico indubbiamente maggiore di quello che era richiesto venti anni addietro, quando la maggior parte delle lavorazioni veniva svolta manualmente o con l'ausilio di poche e semplici macchine.

Da tale obbiettiva situazione emerge l'opportunità di ridurre gradualmente l'orario del personale dei Monopoli, in armonia a quanto già stabilito, per ragioni di carattere analogo, per i dipendenti di altre Aziende autonome dello Stato. Tale riduzione, dalle attuali 42 ore a 40 ore settimanali, non rallenterà peraltro il ritmo produttivo degli stabilimenti ed opifici dei Monopoli in quanto l'Azienda potrà attingere i programmati livelli di fabbricazione attraverso un mag-

giore e più deciso impegno dei fattori produttivi a disposizione. La riduzione stessa è inoltre pienamente in linea con le disposizioni della legge di delega 18 marzo 1968, n. 249, che all'articolo 28 stabilisce espressamente che con appositi provvedimenti legislativi vengano dettate norme per la revisione degli orari di lavoro dei settori di attività che comportano attualmente, per il personale sia impiegatizio che operaio, una durata superiore alle 40 ore settimanali.

Altro problema che si presenta presso la Amministrazione dei monopoli è costituito dalla necessità di corrispondere un adeguato compenso al personale addetto agli impianti il cui funzionamento, per ragioni tecniche, non può subire soste nell'intero arco di 24 ore nè nei giorni festivi. Trattasi, ad esempio, dell'impianto a termocompressione per l'estrazione del sale dal giacimento di Volterra e di quello per l'omogeneizzazione del tabacco, sito in Bari. In tali impianti si avvicendano giornalmente tre squadre che effettuano un turno di otto ore ciascuna.

Occorre, pertanto, prevedere l'attribuzione, al personale interessato, di una indennità a titolo di compenso per il particolare disagio connesso all'effettuazione di tali turni.

L'onere relativo a detta indennità, data la modesta entità del personale cui si riferisce, potrà gravare sugli attuali stanziamenti di bilancio senza che occorra apposita variazione in aumento.

Nella presente sede si ritiene anche opportuno modificare le disposizioni vigenti fin dal 1925, concernenti la visita personale cui sono assoggettati gli operai dei Monopoli all'uscita dagli opifici e stabilimenti.

Tali disposizioni, intese ad evitare la asportazione di generi, sono improntate ad un fiscalismo eccessivo, in quanto la visita consiste in una vera e propria ispezione sulla persona — che umilia tanto chi la subisce che chi deve effettuarla — cui viene assoggettato ogni giorno indistintamente tutto il personale operaio sia maschile che femminile.

Occorre pertanto temperare tali disposizioni stabilendo che la visita normale vada effettuata con le stesse modalità adottate in base alle norme vigenti per il personale impiegato, il quale ha soltanto l'obbligo di esibire borse, pacchi o altro che porti con sé, salva l'effettuazione di un più accurato riscontro su un certo numero di dipendenti da designarsi mediante sorteggio.

Infine, l'esigenza di incrementare la produttività dell'Azienda in linea con l'evolversi delle preferenze e dei gusti dei consumatori comporta anche la necessità di concentrare presso i più moderni ed attrezzati opifici alcune fabbricazioni che attualmente sono svolte in vecchi stabilimenti ormai del tutto inadeguati ad una produzione imposta sulle odierne concezioni tecniche ed economiche.

Parallelamente a tali spostamenti di lavorazioni si presenta la necessità di dover trasferire qualche gruppo di maestranze dall'uno all'altro opificio, e poichè il cambiamento di sede, particolarmente per il personale operaio, crea difficoltà di vario genere non facilmente superabili, l'Amministrazione farà sempre il possibile affinché i trasferimenti in questione, o almeno la maggior parte di essi, avvengano fra sedi vicine, cosicchè i dipendenti possano conservare la propria residenza e raggiungere giornalmente il nuovo posto di lavoro.

In casi analoghi, l'articolo 92 del vigente regolamento dei salariati dei Monopoli, approvato con decreto ministeriale 21 ottobre 1925, prevede il concorso dell'Amministrazione nelle spese di trasporto sostenute dalle maestranze, ma limita la concessione ai soli casi in cui la grande maggioranza del personale dimori in comuni non collegati da servizi di linea con quello in cui ha sede lo stabilimento, ovvero si tratti di opifici situati in posizione eccessivamente eccentrica rispetto al domicilio della maggior parte del personale.

Dato che nell'ipotesi dei sopraindicati trasferimenti tale disposizione non può in ogni caso trovare applicazione — in quanto si tratta soltanto di qualche gruppo di

operai e mai della grande maggioranza del personale — e considerato peraltro che il detto concorso nelle spese di trasporto è da ritenersi tanto più giustificato nel caso di dipendenti trasferiti d'ufficio per esigenze della produzione, si ravvisa la necessità di prevedere l'estensione del concorso medesimo, da commisurarsi, indipendentemente dalla qualifica rivestita dai dipendenti, alla distanza fra le due sedi, tenuto conto della natura del percorso nonchè dell'esistenza o meno di servizi di linea.

Nella prima attuazione della legge, sarà stabilito in misura forfetaria un concorso nelle spese di trasporto per il personale che già si trovi nella situazione sopra specificata.

Per l'attuazione di quanto precede si è predisposto l'unito disegno di legge che consta di quattro articoli.

Con l'articolo 1 viene stabilita la riduzione dell'orario settimanale di lavoro a 41 ore a partire dal 1° gennaio 1970 ed a 40 ore a partire dal 1° gennaio 1972 precisando che l'orario degli impiegati in servizio negli uffici della Capitale — attualmente di sei ore giornaliere in base alle vigenti disposizioni — non potrà comunque superare quello degli altri dipendenti dell'Amministrazione.

Lo stesso articolo stabilisce che indipendentemente dalla riduzione di orario, rimane immutato il trattamento economico in atto percepito dal personale e, a tal fine, prevede la rideterminazione in misura oraria delle competenze attualmente ragguagliate a giornata.

L'articolo 2 riguarda il personale addetto agli impianti a ciclo continuo. Come sopra illustrato, viene istituita una speciale indennità che compensi il particolare disagio orario di servizio, da determinarsi con decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro del tesoro, sentite le organizzazioni sindacali.

Con l'articolo 3 vengono modificate nel senso sopra detto le disposizioni riguardanti la visita del personale all'uscita dagli opifici e stabilimenti.

L'articolo 4, infine, stabilisce l'estensione del suddetto concorso nelle spese di tra-

sporto al personale impiegato ed operaio che, in conseguenza della soppressione di opifici, stabilimenti o depositi, debba prestare lavoro presso altri organi periferici dell'Azienda mantenendo la precedente residenza. La misura del concorso sarà determinata con decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro del tesoro, sentito il Consiglio di amministrazione dei monopoli, tenendo conto della natura del percorso da compiere nonchè dell'esistenza o meno di servizi di linea.

Lo stesso articolo prevede che, nella prima attuazione della legge, venga stabilito con analoghe modalità un compenso forfetario a titolo di concorso nelle spese di trasporto in favore del personale che attualmente già si trovi nella situazione sopra indicata.

Il provvedimento non comporta alcun nuovo onere di bilancio in quanto:

la riduzione dell'orario di lavoro di cui all'articolo 1 potrà essere fronteggiata con l'attuale dotazione del personale aziendale, attraverso una intensificazione delle prestazioni di lavoro da parte dei dipendenti in servizio e conseguente maggiore produttività degli stessi;

la spesa relativa all'indennità per il personale che presta servizio presso opifici nei quali si effettuano i lavori a ciclo continuo di cui all'articolo 2 — spesa che potrà ammontare a circa lire 5.000.000 annui per i pochi elementi (appena 40 unità) attualmente adibiti a tali lavori — verrà sostenuta con le economie che, sugli attuali stanziamenti delle indennità varie, verranno conseguite per effetto della riduzione di personale dovuta ai normali collocamenti a riposo;

l'estensione del concorso nelle spese di trasporto al personale trasferito ad altro opificio, stabilimento o deposito ed autorizzato a mantenere la precedente residenza, di cui all'articolo 4, comporterà presumibilmente una spesa annua di circa lire 3 milioni che, parimenti, potrà essere sostenuta con le economie che per le ragioni anzidette verranno conseguite sui normali stanziamenti di bilancio.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

La durata settimanale del lavoro ordinario del personale impiegatizio ed operaio dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato è stabilita in 41 ore a partire dal 1° gennaio 1970 ed in 40 ore a partire dal 1° gennaio 1972.

Per il personale impiegatizio degli uffici aventi sede nella Capitale la durata della settimana lavorativa non può essere comunque superiore a quella stabilita per il restante personale dell'Amministrazione.

Per il personale di cui al presente articolo rimangono ferme le competenze di carattere fondamentale ed accessorio previste dalle vigenti disposizioni. A tal fine, le competenze ragguagliate a giornata saranno rideterminate in misura oraria in modo che l'importo globale settimanale di ogni singola competenza sia pari a quello spettante in base alle norme in vigore.

Art. 2.

Al personale impiegatizio ed operaio dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, che sia destinato a prestare servizio presso opifici, stabilimenti od uffici nei quali si effettuano lavori a ciclo continuo ripartito in tre turni giornalieri, è corrisposta, per ogni giornata di effettiva partecipazione ai turni stessi, una indennità da stabilirsi con decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro del tesoro, sentite le organizzazioni sindacali, fermo restando il trattamento previsto dalle vigenti disposizioni per il lavoro straordinario e per quello notturno.

La spesa relativa all'indennità di cui al presente articolo farà carico ai normali stanziamenti dei capitoli 103, 107, 181, 221, 245, 261 e 271 dello stato di previsione della spesa dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato per l'anno 1969 e dei corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

Art. 3.

Le visite del personale operaio previste dall'articolo 42 del regolamento approvato con decreto ministeriale 21 ottobre 1925, modificato con decreto del Capo provvisorio dello Stato 23 agosto 1946, n. 114, sono effettuate con le stesse modalità stabilite per il personale impiegato dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

Art. 4.

Al personale impiegatizio ed operaio dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato che, in conseguenza della soppressione di opifici, stabilimenti o depositi, sia tenuto a prestare la propria opera presso altro opificio, stabilimento o deposito dell'Amministrazione stessa e sia stato autorizzato a mantenere la precedente residenza, è esteso il concorso nelle spese di trasporto di cui all'articolo 92 del regolamento approvato con decreto ministeriale 21 ottobre 1925, quale risulta modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1953, n. 294.

Per il personale di cui al precedente comma la misura del concorso nelle spese di trasporto è determinata con decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro del tesoro, sentito il Consiglio di amministrazione dei monopoli, indipendentemente dalla qualifica rivestita da ciascun impiegato ed operaio, in relazione alla distanza intercorrente fra la località di residenza e la nuova sede di servizio e tenuto conto della natura del percorso nonchè dell'esistenza o meno di servizi di linea.

Nella prima attuazione della presente legge sarà stabilito in misura forfetaria, con le modalità indicate al precedente comma, un concorso nelle spese di trasporto per il personale che in conseguenza della avvenuta soppressione di opifici, stabilimenti o depositi sia stato destinato a prestare la propria opera presso altri organi dell'Azienda mantenendo la precedente residenza.